



**COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA**

Ordinanza AREA TECNICO LAVORI PUBBLICI

AREA TECNICO LAVORI PUBBLICI

n. 56 del 14/07/2017

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA DEL TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA LE FRAZIONI DI BADIA A QUARTO E LA TOGNAZZA.

Il Sindaco

PREMESSO CHE:

- attualmente, fra le località Tognazza e Badia a Quarto, esiste un sentiero che talvolta viene utilizzato da pedoni per spostarsi dall'una all'altra località ;
- l'Amministrazione Comunale di Monteriggioni aveva programmato la realizzazione di un vero e proprio collegamento fra le due frazioni;
- a tal proposito ha acquisito, gratuitamente, l'area, distinta al C.T. del Comune di Monteriggioni al Foglio 89 P.lla 473, su parte della quale era prevista la realizzazione del collegamento;
- nell'ottica della realizzazione del collegamento erano stati affidati incarichi a professionisti esterni (Dr Giorgi Filippo, Dr Geol Ferrucci Alessandro e Ing Partini Andrea) per lo studio e progettazione dell'intervento, con preliminare indagine sui terreni oggetto dei previsti lavori;
- i Dr Geologi Giorgi Filippo e Ferrucci Alessandro hanno rispettivamente espletato l'incarico affidato loro circa le indagini in situ e la elaborazione di perizia geologica e calcolo di verifica stabilità versante;
- l'ing Partini Andrea, sulla scorta dei dati e indicazioni forniti dai due geologi, ed in particolare dallo studio del versante che non è risultato stabile, ha trasmesso, tramite PEC del 13.07.2017 acquisita al prot al n° 10997, una propria relazione **SULLO STATO DI FATTO**;

DATO ATTO che nelle conclusioni di quest'ultima relazione il progettista incaricato testualmente rileva **“vi è un rischio reale di smottamento del versante.....”**;

RICONOSCIUTO pertanto che vi sia pericolo per l'incolumità di coloro che si dovessero trovare a transitare nell'area in questione;

DATO ATTO altresì che il tecnico incarico testualmente rileva **“la necessità, allo stato attuale, di interdire l'area in esame al passaggio delle persone a causa di possibili eventi franosi che possono essere innescati da fenomeni imprevedibili.....”**;

RITENUTO dover intervenire a garantire la pubblica incolumità assicurando l'interdizione al passaggio pubblico sulle aree in questione;

VISTO l'art.54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- 1) **La chiusura del sentiero di collegamento tra le frazioni di Badia a Quarto e La Tognazza**, catastalmente compreso nel Foglio 89 P.lla 473, di proprietà del Comune di Monteriggioni, a causa di rischio reale di smottamento del versante;
- 2) La disposizione di segnaletica informativa del divieto di accesso all'area interessata e la transennatura dell'attuale passaggio.

DISPONE

Di trasmettere copia della presente ordinanza, per quanto di competenza, alla Prefettura di Siena, al Comando dei Vigili Urbani di Monteriggioni, al Comando dei Carabinieri di Monteriggioni.

INFORMA

ai sensi degli artt. 7-8 della L.241/90 e smi, che:

- l'Amministrazione competente è il Comune di Monteriggioni;
- oggetto del provvedimento è " Ordinanza contingibile e urgente per la chiusura del tratto di collegamento tra le frazioni di Badia a Quarto e La Tognazza;
- il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Bonini Leonardo– Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici – Tel. 0577/306605 – posta elettronica: bonini@comune.monteriggioni.si.it, posta elettronica certificata (PEC): comunemonteriggioni@postacert.toscana.it;

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Comunale e sul sito informatico del Comune di Monteriggioni www.comune.monteriggioni.si.it.

AVVERTE

- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1 e 2, comma 1 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, può essere presentato ricorso gerarchico innanzi al Prefetto di entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza;
- contro il presente atto può essere presentato alternativamente ricorso al TAR Toscana, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 09.07.2010;
- entro 120 gg., a decorrere dalla definitività dell'ordinanza e trascorso il termine di 90 giorni dal radicamento del ricorso gerarchico al Prefetto, può inoltre essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco

SENESI RAFFAELLA / ArubaPEC S.p.A.